

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.374

del 29.09.2003

O G G E T T O

TAR Puglia-Bari, Soc.Coop Edil."HABITAT" c/ Comune di Molfetta + 1.
Ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione
dirigenziale n.232 del 10.6.2003 di approvazione definitiva graduatoria di
assegnazione suoli nel P.d.Z. 167.

L'anno duemilatre, il giorno ventinove del mese di settembre nella Casa Comunale,
legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott.Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PUBBLICATA IL 30.9.2003

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 22.08.2003 con prot. n.76, è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto – a cura dell'Avv. Piero Boccardi – dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla società cooperativa edilizia “Habitat” a r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig.ra Pasqua Lanza;
- Il ricorso de quo, proposto contro il Comune di Molfetta e nei confronti della società cooperativa edilizia Vincenzo Bellini a r.l., in persona del Presidente De Gennaro Michele, legale rappresentante pro tempore, è inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva, della Determinazione Dirigenziale n.232 del 10.06.2003 (con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle cooperative aspiranti all'assegnazione dei suoli nel P.D.Z. ex lege 167, dalla quale la cooperativa ricorrente è stata esclusa per insufficienza dei soci) e per l'annullamento di tutti gli atti premessi e connessi, ivi compresa la determinazione dirigenziale n.64 del 05.03.2003, con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria dell'assegnazione dei suddetti suoli;
- La presente opposizione si fonda sulle seguenti motivazioni in diritto: **“1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.6 DELLA LEGGE 7/8/1990 N.241, NONCHE' DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E, IN PARTICOLARE, IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ... 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.3 E 10 DELLA LEGGE N.241/90 – FALSA MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE. ...3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA E., IN PARTICOLARE, IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, IVI COMPRESSE LE LEGGI N.167/62 E 865/71 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL BANDO – ECCESSO DI POTERE**
- Il deducente ritiene legittima l'invocata misura cautelare essendo evidenti, come assunto, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- Ritenuto, recependo il parere espresso dal Responsabile dell'Ufficio Legale, che l'azione posta in essere dalla società cooperativa edilizia “Habitat” a r.l. come legalmente rappresentata, risulta destituita di ogni e qual si voglia fondamento sia in fatto che in diritto e che si appalesa necessaria, attesa l'importanza della questione, la costituzione dinanzi al TAR Puglia – Bari – per la difesa delle ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Nino Matassa da Bari, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
 - Visto il vigente Statuto Comunale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Nino Matassa con studio in Bari, alla Via Andrea da Bari n.35, per la rappresentanza nel giudizio amministrativo instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla società cooperativa Edilizia “Habitat” a r.l., come legalmente rappresentata, c/ il Comune di Molfetta e nei confronti della soc. coop. Edilizia “Vincenzo Bellini, meglio descritto in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) Di dare atto, altresì, che giusta delibera di G.C. n.496 del 10.10.2002, l'Avv. Matassa (in deroga alle delibere di costituzione ove il conferimento dell'incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente ad avvocati esterni nei giudizi di ogni ordine e grado è perentoriamente subordinato all'accettazione da parte degli stessi del rispetto dei minimi tariffari professionali) non è tenuto a tale osservanza, purchè la parcella sia corredata del parere del competente Ordine Forense.
- 5) Di subordinare, invece, il conferimento dell'incarico alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.